

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 534 DEL 15/10/2020

Pratica n. 33410 del 15/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 438 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Paolo Maccarri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☒

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
		Firmato M. R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 534	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 15/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ 534 _____ DEL _____ 15/10/2020 _____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 438 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Paolo Maccarri ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 15 marzo 1956, rep. n. 3340, registrato a Viterbo il 28 marzo 1956, al n. 2364, Vol. 191 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 6 aprile 1956, al n. 1367 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Paolo Maccarri, nato a Toscana l'8 maggio 1898, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 438, sito in Comune di Tuscania, località Doganella, della superficie di ha 01.25.60, distinto in catasto alla Sez. 6^a con i mappali nn. 9/7 – 341/2/B/10 – 345/5, confinante con le quote 451, 437, fosso, accesso, salvo altri. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1955;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, n. 1239/CS/01114, del 24 dicembre 1976, registrata a Roma il 31 dicembre 1976, al n. 19462 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 16 marzo 1976, al n. 1882 del Registro Formalità, con la quale, a seguito del

decesso del sig. Paolo Maccarri, avvenuto in data 30 ottobre 1972, è stato autorizzato il subentro del sig. Francesco Maccarri, nato a Tuscania il 5 agosto 1927, il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente la quota n. 327, sito nel Comune di Tuscania, località Castelluzza, distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 23, particelle n. 94 - 95 - 96 - 37 - 98 per la superficie di ha 04.20.10;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'ERSAL n. 113/CE, del 26 gennaio 1981, registrata a Viterbo il 16 marzo 1981, al n. 765, Vol. 3 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 18 marzo 1981, al n. 2604 del Registro Formalità, con la quale è stata rettificata la deliberazione n. 1239/CS/01114, del 24 dicembre 1976, nella quale, per puro errore materiale, nella descrizione catastale del fondo oggetto di subentro, veniva indicata la quota n. 327, sita in Comune di Tuscania, località Castelluzza, distinta al foglio 23, particelle n. 94 - 95 - 96 - 37 - 98 per la superficie di ha 04.20.10, anziché la quota n. 438, sita in Comune di Tuscania, località Doganella, distinta in catasto al foglio 69, particella 47 per la superficie di ha 01.26.20;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Francesco Maccarri, avvenuto in data 5 luglio 1995, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, in data 23 giugno 1997, al n. 51, Volume 976 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 5 giugno 1999, al n. 6009 del Registro Particolare, sono stati dichiarati eredi del de cuius i sigg. Maria Pia Moriconi, nata a Tuscania il 25 novembre 1937, Ascanio Maccarri, nato a Tuscania il 23 luglio 1960 e Fabrizio Maccarri, nato a Tuscania il 29 agosto 1964;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 19 dicembre 1997, rep. n. 287607, registrato a Viterbo il 31 dicembre 1997, al n. 4875 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 dicembre 1997, al n. 11189 del Registro Particolare, i sigg. Maria Pia Moriconi, Ascanio Maccarri e Fabrizio Maccarri, già generalizzati, hanno venduto, alla sig.ra Margherita Luisini, nata a Montecavallo (MC) il 7 aprile 1942, la quale ha accettato ed acquistato, il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota n. 438, già descritto catastalmente;

PRESO ATTO che, la sig.ra Margherita Luisini, con istanza del 24 giugno 2020, protocollo n. 5647, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

DETERMINA

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Paolo Maccarri, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 15 marzo 1956, rep. n. 3340, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Toscana al foglio 69, particella 47 per la superficie di ha 01.26.20, costituente la quota n. 438, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L. Rapporto con assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb**

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Paolo Maccarri di Luigi, nato a Tuscania l'8 maggio 1898;

Matricola: n. 748/V;

Contratto: del 15 marzo 1956, rep. n. 3340;

Quota: n. 438, sita in Comune di Tuscania, località Doganella, di ha 01.26.20;

Dati Catastali: foglio 69, particella 47;

Confini: quote 451, 437, fosso, accesso, salvo altri.

la sig.ra Margherita Luisini, con istanza del 24 giugno 2020, protocollo n. 5647, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 438, sita in Comune di Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 30 luglio 2020, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo non si rilevano servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All. 1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 28 settembre 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci